



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 170 Reg. deliberazioni

OGGETTO: adesione alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi" sottoscritta in data 10.07.2013 da Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta S.p.a.

Il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre 2013** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: adesione alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” sottoscritta in data 10.07.2013 da Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta S.p.a.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di fornitura di energia elettrica, le pubbliche amministrazioni, in qualità di *clienti idonei* (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica;
- a livello nazionale l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisto di beni e servizi, di avvalersi, senza oneri burocratici aggiuntivi e mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP, di procedure di gara bandite nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, e ciò al fine di indurre un risparmio pubblico sull'acquisto di beni e servizi;
- a livello provinciale il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, a 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale — per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse i poteri di:
 - a) organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 - b) definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;
- il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, a, 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), prevede inoltre che, nel rispetto dei loro ordinamenti, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;
- in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 27 dicembre 2012, a, 25, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;
- il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali;
- in data 16.07.2013 è scaduta la convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi stipulata tra Informatica Trentina S.p.A. e la Società Trenta S.p.A. a cui aveva aderito anche il Comune di Pieve Tesino;
- in data 10/07/2013 è stata stipulata una nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità) e/o per gli altri enti e Società legittimate ai sensi dell'articolo

39 bis, commi 3 e 3 bis, della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 tra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la Società Trenta S.p.A. (n. di raccolta 42488 del 10/07/2013), risultata aggiudicataria della relativa gara e quindi la predetta convenzione subentra alla precedente approvata;

- la nuova Convenzione stipulata:
 - a) non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno l'APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì di origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti;
 - b) non è fonte di alcuna obbligazione per l'APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione 1e condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione.

Considerato che l'adesione alla convenzione in oggetto, oltre a consentire un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, porrebbe al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili in caso di maggiori oneri per la fornitura dell'energia elettrica stessa.

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari che in termini procedurali ed operativi, derivante per il Comune di Pieve Tesino dall'adesione alla convenzione in oggetto.

Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le strutture della P.A.T. e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della P.A.T. (tra cui i Comuni e Comunità) e/o per gli altri enti e Società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3bis, della L.P. 16.06.2006, n. 3 – n. di raccolta 42488 del 10.07.2013" stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e Trenta S.p.A., provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativo e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L., così come modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L., dalla quale risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

Visto l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.

Visto l'art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

Ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della conclusione del contratto precedentemente stipulato con la Società Trenta S.p.A., sulla base della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi sottoscritta tra Informatica Trentina S.p.A. e Trenta S.p.A. in data 16.07.2009, attualmente scaduta.
2. di aderire, per quanto meglio specificato in premessa, alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi" sottoscritta da Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta S.p.A. in data 10.07.2013, n. raccolta 42488, confermando altresì espressamente la somministrazione di "energia verde" proveniente da fonti rinnovabili.

3. di prendere atto che la nuova convenzione decorre dal 17 luglio 2013 e scade dopo 24 mesi.
4. di demandare al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno per la propria competenza tutti gli adempimenti conseguenti relativi all'attivazione della fornitura in argomento.
5. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata presumibilmente in € 80.000,00, quale spesa fissa, trova imputazione sui pertinenti interventi di spesa del bilancio di gestione del corrente esercizio, che presentano adeguata disponibilità
6. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm al summenzionato contratto verrà assegnato un apposito CIG che verrà successivamente indicato e dovrà essere utilizzato come da normativa richiamata subordinando a pena di nullità il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
7. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista l'urgenza di procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali richiesti.
8. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ▲ opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ▲ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, N. 104;
 - ▲ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 25.09.2013, n. 365 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 27.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 27.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo